ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-834 del 20/02/2023
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 ¿ MA.GE.MA. soc. coop. agr. CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA BEVANO N. 3 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC DI MACELLAZIONE E PRODUZIONE CARNI (PUNTI 6.4A 6.4B1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-843 del 20/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **MA.GE.MA. soc. coop. agr.** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA BEVANO N. 3 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** (**AIA**) PER L'ESERCIZIO DELL'**INSTALLAZIONE IPPC DI MACELLAZIONE E PRODUZIONE CARNI** (PUNTI 6.4A 6.4B1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - *AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE*

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **MA.GE.MA. soc. coop. agr.** avente sede legale in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3 (P.IVA 01153060395) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 3591 del 23/11/2015 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 3591 del 23/11/2015 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 21/12/2022 (ns. PG/2022/209216 del 21/12/2022), riguardante l'ampliamento del fabbricato dedicato ai prodotti elaborati e la riorganizzazione degli attuali spazi di lavoro;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui

competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare l'ampliamento del fabbricato dedicato ai prodotti elaborati e la riorganizzazione degli attuali spazi di lavoro. In particolare verranno demolite alcune parti (edificio guardiola, pesa, abitazione aziendale, percorso pedonale e tornello, container con distributore automatico indumenti da lavoro, deposito imballi (demolizione parziale) e due box per cella mobile) e verranno realizzate nuove strutture (box prefabbricato per ufficio pesa, 2 pese a ponte interrate adiacenti all'ingresso/uscita dei prodotti finiti, ricollocamento piazzola per lavaggio autotreni, nuovi ingressi per capi vivi da macellare, nuovi ingresso/uscita prodotto finito). Inoltre gli spazi di lavoro verranno riorganizzati. L'ampliamento nasce dall'esigenza di dedicare superfici maggiori al Reparto Elaborati, allo scopo di poter ottimizzare i flussi produttivi. Con la modifica non verranno aumentati né i volumi produttivi, né le tonnellate di capi macellati, e non varieranno le caratteristiche dei flussi produttivi ovvero il funzionamento di macchine e impianti, che non vengono potenziati. Tali interventi non modificano la capacità di produzione massima già autorizzata;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata:

- non necessita di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato in data 07/12/2022 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2022/202023 del 09/12/2022);
- non comporta modifiche al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. 3591 del 23/11/2015 e smi. In particolare, non si avranno variazioni negli scarichi idrici, nè nei rifiuti prodotti, nè nella capacità produttiva massima dell'installazione e, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le modifiche comporteranno la dismissione di 4 punti di emissione in atmosfera in seguito alle demolizioni previste;

ACQUISITO in data 14/02/2023 (ns. PG/2023/26971) il parere sulla modifica in oggetto espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/214120 del 30/12/2022;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta"Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come <u>modifica non sostanziale</u> che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie

ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1) Di considerare le modifiche comunicate in data 21/12/2022 (ns. PG/2022/209216 del 21/12/2022) come specificato nelle premesse e illustrate nella documentazione allegata alla comunicazione presentata da **MA.GE.MA. soc. coop. agr.** avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3 (P.IVA 01153060395), come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento **n. 3591 del 23/11/2015 e smi;**
2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **MA.GE.MA. soc. coop. agr.** avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3 (P.IVA 01153060395) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

   2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando l'ALLEGATO "Condizioni dell'AIA", Sezione B del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015 e smi come segue:

   B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	*ALTA (€ 1.000,00)*	*MEDIA (€ 500,00)*	***BASSA (€ 250,00)***

   TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = ***€ 250,00***

   In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 21/12/2022 (ns. PG/2022/209216 del 21/12/2022), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE

delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3591 del 23/11/2015 e smi con versamento effettuato in data 21/12/2022 per un importo pari a € 250,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015 e smi, **si prende atto delle seguenti variazioni impiantistiche**: verrà realizzato un ampliamento del fabbricato dedicato ai prodotti elaborati e verranno riorganizzati gli attuali spazi di lavoro. In particolare verranno demolite alcune parti (edificio guardiola, pesa, abitazione aziendale, percorso pedonale e tornello, container con distributore automatico indumenti da lavoro, deposito imballi (demolizione parziale) e due box per cella mobile) e verranno realizzate nuove strutture (box prefabbricato per ufficio pesa, 2 pese a ponte interrate adiacenti all'ingresso/uscita dei prodotti finiti, ricollocamento piazzola per lavaggio autotreni, nuovi ingressi per capi vivi da macellare, nuovi ingresso/uscita prodotto finito). Inoltre gli spazi di lavoro verranno riorganizzati. La modifica non comporterà alcun aumento né dei volumi produttivi, né delle tonnellate di capi macellati, e non varieranno le caratteristiche dei flussi produttivi ovvero il funzionamento di macchine e impianti, che non verranno potenziati. La modifica non modificherà la capacità di produzione massima già autorizzata. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera verranno smantellati i seguenti punti di emissione in atmosfera:

- E61 ed E62 (caldaie ad uso civile): a seguito della demolizione dell'ufficio pesa questi punti di emissione verranno smantellati. Una volta ricostruito e ricollocato l'ufficio pesa verrà collegato all'anello ad acqua calda del Cogeneratore, senza la necessità di nuove caldaie;
- E63 e E64 (caldaie a uso civile): a seguito della demolizione della piazzola di lavaggio camion per il trasporto del vivo/prodotti questi punti di emissione verranno smantellati. Una volta ricollocata la piazzola di lavaggio verrà collegata all'anello ad acqua calda del Cogeneratore, senza la necessità di nuova caldaia.

La rete fognaria esistente sarà adeguata per collegare i nuovi spazi, senza incrementi significativi di acque reflue provenienti dall'attività;

2.c) Nel paragrafo **D2.4.2 "Emissioni convogliate"** del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015 e smi sono eliminati tutti i riferimenti ai punti di emissione in atmosfera E61 (caldaia a uso civile CT4), E62 (caldaia a uso civile CT5), E63 (caldaia a uso civile CT6) ed E64 (caldaia a uso civile CT7), in quanto dismessi;

2.a) L'elaborato grafico allegato alla presente determinazione aggiorna e sostituisce la planimetria della rete fognaria di stabilimento allegata al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015 e smi;

2.d) Le condizioni stabilite in AIA per il rumore sono aggiornate integrando il paragrafo **D2.8** "**RUMORE** (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici" del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015 e smi, punto "**Prescrizioni**" con quanto segue:

*"Entro **2 mesi** dall'attivazione dell'impianto di cogenerazione, e in seguito all'installazione delle UTA, il gestore deve aggiornare il documento di impatto acustico verificando la coerenza delle informazioni di progetto con le reali emissioni sonore della nuove sorgenti."*

3) Di stabilire che il gestore è tenuto a comunicare, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di conclusione dei lavori di ampliamento del fabbricato dedicato ai prodotti elaborati e riorganizzazione degli attuali spazi di lavoro;

4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015 e smi;

5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (http://ippc-aia.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)

ALLEGATO

79
78
9
77
10
S2a
POZZETTO CON VALVOLA
POZZETTO DI CONSEGNA ACQUE
DITTA "MARTINI ALIMENTARE"
PER CERVIA (CON PELATIVA VALVOLA)
AL DEPURATORE DI CERVIA
VECCHIO SCARICO ACQUE NERE
NUOVO SCARICO ACQUE NERE
CONDOTTA SCARICO ACQUE CHIARE
S1b

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.